

CV184 Zurich - Invalidità permanente

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 luglio 2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex art. 37 bis del Codice del Consumo

In data 28 febbraio 2018, è stato avviato nei confronti di Zurich Insurance Company Ltd il procedimento istruttorio CV184 per verificare l'esistenza di una presunta vessatorietà delle clausole contenute nei contratti relativi alle polizze: Zurich Viaggiare nel mondo (ed. gennaio 2015); Zurich Fortuna 2.0 (ed. settembre 2015) e Zurich For Family (ed. luglio 2017).

Le clausole in questione hanno ad oggetto l'intrasmissibilità agli eredi del beneficiario defunto prima degli accertamenti volti a stabilire la sussistenza dei postumi permanenti del diritto all'indennizzo da invalidità permanente.

OMISSIS

4. Costituiscono oggetto del presente provvedimento, limitatamente ai rapporti tra professionista e consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nei contratti relativi alle polizze: Zurich Viaggiare nel mondo (ed. gennaio 2015); Zurich Fortuna 2.0 (ed. settembre 2015) e Zurich For Family (ed. luglio 2017).

5. La vessatorietà riguarda lo specifico caso del decesso dell'assicurato che avvenga per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità e prima che la Compagnia abbia verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, i menzionati contratti risultano escludere la possibilità di corrispondere l'indennizzo agli eredi del beneficiario defunto anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era stato accertato dalla Compagnia.

6. Le clausole di seguito riportate, infatti, prevedono la possibilità di corrispondere l'indennizzo agli eredi del beneficiario defunto solo qualora il relativo importo sia già stato offerto o comunque determinato dalla Compagnia prima del decesso di quest'ultimo e, dunque, solo a seguito dei relativi accertamenti medico assicurativi.

Zurich Viaggiare nel Mondo (ed. gennaio 2015)

Sezione Infortuni (pg. 2 di 12)

Determinazione dell'indennizzo

(...)

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto.

Zurich Fortuna 2.0 (ed. settembre 2015)

Sezione Infortuni (pg. 3 di 14)

Determinazione dell'indennizzo

(...)

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto.

Sezione Invalidità permanente da Malattia (pg. 8 di 14)

Determinazione dell'indennizzo

(...)

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente da Malattia è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto.

Zurich For Family (ed. luglio 2017)

Sezione Infortuni

Invalidità permanente (pg. 27 di 52)

Determinazione dell'Indennizzo

(...)

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto.

OMISSIS

19. (...) la Compagnia ha riferito che già a far data dal 9 marzo 2018, ha modificato tutte le clausole oggetto di accertamento istruttorio introducendo esplicitamente la possibilità per gli eredi di far valere il diritto a percepire l'indennizzo da invalidità permanente spettante al beneficiario nel caso in cui provino l'avvenuto consolidamento dello stato di invalido permanente verificatosi prima del decesso causato da fatti diversi da quelli generanti l'invalidità.

OMISSIS

21. La società ha inoltre fatto presente di aver modificato nello stesso senso anche clausole analoghe a quelle sottoposte al presente procedimento contenute in altre polizze assicurative commercializzate direttamente dalla società Zurich Insurance Company

22. La nuova formulazione delle clausole è operativa per nuovi contratti dal marzo del 2018, ma come già premesso, Zurich applica in concreto la disciplina introdotta sin dal giugno del 2017, e continuerà a farlo, anche ai rapporti contrattuali già in essere e/o derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze.

OMISSIS

31. In forza delle considerazioni che precedono, risultano pertanto vessatorie le clausole sub III, in quanto privano gli eredi del diritto all'indennizzo nelle ipotesi in cui il beneficiario muoia prima degli accertamenti volti a provare il consolidato stato di invalidità e per fatto diverso da quello che ha generato quest'ultima.

32. Si rileva, tuttavia, che nell'ultima versione delle condizioni contrattuali di Zurich, entrate in vigore a partire dal marzo 2018, le clausole, così come modificate, non risultano vessatorie in quanto la Compagnia ha introdotto un'esplicita disciplina dell'ipotesi di decesso del beneficiario che avvenga per cause estranee a quella che ha generato l'invalidità e prima degli accertamenti assicurativi volti a provarne i postumi permanenti. Disciplina volta a consentire agli eredi del beneficiario di percepire l'indennizzo da invalidità permanente qualora siano in grado di provare il consolidamento dello stato di invalido permanente avvenuto prima del decesso. La nuova disciplina è stata introdotta anche in clausole analoghe a quelle sottoposte al presente procedimento contenute in altre polizze assicurative commercializzate direttamente dalla società Zurich, e verrà applicata anche ai contratti conclusi prima del marzo 2018.

OMISSIS

RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto III del presente provvedimento, siano vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo;

RITENUTO che le nuove clausole, riformulate secondo la versione prodotta in atti, nonché già utilizzate dal marzo del 2018 e applicate anche ai rapporti contrattuali già in essere e/o derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lettera d), del Codice del Consumo

OMISSIS

DELIBERA

a) che le clausole di cui al punto III, del presente provvedimento integrano una fattispecie di vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che le nuove formulazioni delle clausole di cui al punto IV del presente provvedimento, nella versione prodotta in atti ed entrata in vigore il 9 marzo 2018, con applicazione anche ai rapporti contrattuali già in essere e/o derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d)

OMISSIS